procedimento n. 3219/2017/21 processo n. 3392/2021 R.G.G. I. P. 4/04/ ていい



TRIBUNALE PENALE DI SALERNO

Sezione G.I.P./G.U.P.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemila ventuno il giorno otto del mese di giugno, il Tribunale Penale di Salerno nella persona del Giudice dott. Vincenzo Pellegrino, con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Elena Cosentino, e con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Stefania La Manna, all'esito dell'udienza preliminare ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente:

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

- 1. ALTIERI Rosa, nata a Salerno il 19.09.1982, residente e con domicilio dichiarato ad Eboli in via Vincenzo Majoli n.3 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), libera/assente, difesa di fiducia dall'avv. Valentina Manzo, del foro di Salerno (nomina in atto depositato all'udienza del 4.5.2021), assente/sostituito con delega dall'avv. Antonio Boffa;
- **2. BONAVOGLIA** Vittorio, nato ad Eboli il 12.09.1966, ivi residente e con domicilio dichiarato in via Don Paolo Vocca 12, (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), **libero/assente**, difeso di fiducia dall'avv. Emanuela Rossomando, del foro di Salerno (nomina in atto del 7.1.2020), **presente**;
- **3. CARIELLO** Massimo, nato ad Eboli (SA) il 08.02.1960, ivi residente e con domicilio dichiarato alla via Pio IX n-13 (dichiarazione di domicilio in verbale del 21.12.2019), **libero/presente**, difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Lentini, del foro di Salerno (nomina in verbale del 21.12.2019), **presente**;
- **4. DOMINI** Mario, nato ad Eboli il 15.09.1976, ivi residente e con domicilio dichiarato in via Virgilio n.7 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), **libero/assente**, difeso di fiducia dall'avv. Marzia La Brocca, del Foro di Salerno (nomina in atto depositato all'udienza del 4.5.2021), **presente**;
- **5. FIDO** Santo Venerando, nato ad Eboli il 12.09.1970, ivi residente in Contrada Madonna del Carmine, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Franco Cardiello (elezione di domicilio in verbale del 22.12.2019),



IMPUTATI

Cariello Massimo, Vecchio Fausto. Sgritta Gian Maria, Guarracino Luigi, Fido Santo Venerando. Domini Mario, Rosamilia Filomena, Masala Emilio, Presutto Giancarlo, Piegari Giuseppe, Marchesano Vincenzo, Altieri Rosa, Merola Pierluigi, La Brocca Giuseppe, Bonavoglia Vittorio, componenti del consiglio comunale di Eboli nella seduta del 12.12.2016, Innocente Angela, Gaeta Tullio:

1) del reato p. e p. dall'art.323 c.p., 110 c.p., perchè Cariello Massimo in qualità di Sindaco del Comune di Eboli, gli altri quali componenti del Consiglio Comunale, partecipanti alla seduta del 12.12.2016, su istigazione ed a beneficio di INNOCENTE Angela, in qualità di commissario liquidatore della Soc. Coop ISES in LCA dal 19.04.2016, nonché di Gaeta Tullio, già Presidente della Soc. Coop ISES, presente nella Soc. Coop ISES in Lea, nonché legale Rappresentante e Presidente del Cda della Nuova ISES Soc. Cooperativa costituita in data 15.06.2012 interessata alla acquisizione del ramo di azienda della Soc Coop ISES in LCA, adottavano la delibera del Consiglio Comunale di Eboli n. 99 del 12.12.2016, in assenza dei pareri di regolarità tecnica ed economico - finanziaria, in violazione dell'art. 49 del D. Lgs n.167/2000, in quanto impropriamente qualificata come atto di indirizzo, laddove detta delibera costitutiva atto di gestione, con effetti/riflessi di contenuto economico e patrimoniale, avente ad oggetto affidamento diretto di struttura comunale il Centro Polifunzionale Comunale SS Cosma e Damiano, finanziata e realizzata per finalità socio assistenziali alla Soc. Coop ISES posta in LCA con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 159/ 2016, svolgente attività socio - sanitaria, con trasferimento degli ammalati residenziali e dell'azienda ISES in liquidazione, presso il Centro Polifunzionale Comunale SS Cosma e Damiano per lo svolgimento di attività socio - sanitaria, per il tempo necessario alla risoluzione delle criticità della Soc. Coop ISES in LCA ed al completamento delle procedure di vendita del ramo di azienda da parte commissario liquidatore, nonostante la Soc. Coop in Lea risultasse priva di accreditamento istituzionale presso la Regione Campania e l'attività socio assistenziale - sanitaria non fosse coerente con le finalità dell' obiettivo operativo 6.3 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, di cui al decreto dirigenziale n.11 del 19.05.2014 della Regione Campania che non contemplava le finalità sanitarie nel finanziamento del Centro, così deliberatamente e consapevolmente favorendo l'affidamento diretto, della concessione di uso e gestione del Centro Polifunzionale SS Cosma e Damiano a tempo sostanzialmente indeterminato alla Soc. Coop Ises, in assenza di procedure di evidenza pubblica, in violazione della legge regionale n.11.2007 della Regione Campania come modificata ed integrata all'art. 44 dalla legge regionale n.15 dal Compania come modificata ed integrata all'art. 44 dalla legge regionale n.15 del 6.07.2012, dell'art. 3 R-D. n.2240/1923, art.37 comma 1 R.D. n.827/1924 art 4 dies 50/2012, dell'art. 3 R-D. n.2240/1923, art.37 comma 1 R.D. n.827/1924, art.4 dlgs 50/2016 e succ. modifiche, al fine di procurare ingiusto vantaggio patrimoniale alla Soc. Coop ISES in Lea ed ai soggetti interessati alla acquisizione del ramo presidente del CDA della Nuova ISES Società Cooperativa, acquirente del ramo di azienda dal 2 febbraio 2018. Operante del Cooperativa del Coop dal 2 febbraio 2018, operante presso il Centro Polifunzionale SS Cosma e Damiano dal

& BIS

Il Ginqice beyle jugaqin prejiminari

libero/assente, difeso di fiducia dall'avv. Franco Cardiello, del Foro di Salerno (nomina in atto del 20.12.2019), **assente/sostituito** con delega avv. Monica La Brocca;

- **6. GAETA** Tullio, nato ad Eboli (SA) il 20.02.1963, residente e con domicilio dichiarato a Bellizzi in via G. Marconi n.4 (dichiarazione di domicilio in verbale del 24.12.2019), **libero/assente**, difeso di fiducia dall'avv. Ivan Pacifico, del Foro di Napoli (nomina in verbale del 24.12.2019) avv. Antonio Nobile (atto di nomina depositata in udienza), **presenti**;
- **7. GUARRACINO** Luigi, nato in Aarau Svizzera il 26.02.1969, residente ad Eboli in viale Epitaffio n.39, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Marco Salerno (elezione di domicilio in atto del 13.1.2020 successivo alla dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), **libero/assente**, difeso di fiducia dall'avv. Marco Salerno e dall'avv. Arturo Vassallo, del foro di Salerno (nomina in atto del 13.1.2020), **assente/sostituito** di ufficio avv. Antonio Boffa immediatamente reperibile;
- **8. INNOCENTE** Angela, nata a Cropani (CZ) il 04.02.1964, residente e con domicilio dichiarato a Roma in via Giuseppe Vasi n.18 (dichiarazione di domicilio in atto depositato il 27.4.2021, successiva alla elezione presso l'avv. avv. Mauro Morelli in verbale del 5.1.2020), **libera/assente**, difesa di fiducia dall'avv. Silverio Sica (nomina con revoca di ogni precedente difensore in atto depositato il 27.4.2021), **presente**;
- **9. LA BROCCA** Giuseppe, nato ad Eboli il 10.12.1951, ivi residente e con domicilio dichiarato alla via Platone 2 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), **libero/assente**, difeso di fiducia dall'avv. Marzia La Brocca, del foro di Salerno (nomina in atto del 28.12.2019), **presente**;
- 10. MARCHESANO Vincenzo, nato ad Eboli il 21.09.1955, ivi residente in Contrada San Cataldo, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia avv. Marchesano Vito Antonio (elezione di domicilio in verbale del 22.12.2019), libero/assente, difeso di fiducia dagli avv.ti Marchesano Vito Antonio (nomina in verbale del 22.12.2019) e Paolo Vocca, del foro di Salerno, presente il secondo anche in sostituzione del secondo;
- 11. MASALA Emilio, nato ad Eboli il 20.04.1971, ivi residente e con domicilio dichiarato in via Vincenzo Majoli n.3 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), libero/assente, difeso di fiducia dall'avv. Nicola Maria Melchionda, del Foro di Salerno (nomina in atto depositato il 23.4.2021), presente;
- 12. MEROLA Pierluigi, nato ad Eboli il 17.05.1978, ivi residente piazza Regione Campania n.11, elettivamente domiciliato presso l'avv. Roberta Marra (elezione di domicilio – presso l'originario difensore di fiducia - in verbale del



- 250
- 22.12.2019, mai revocata), **libero/presente**, difeso di fiducia dall'avv. Nicola Maria Melchionda, del Foro di Salerno (nomina con revoca di ogni precedente difensore in atto depositato il 23.4.2021), **presente**;
- 13. **PIEGARI** Giuseppe, nato a Salerno il 26.09.1988, residente ad Eboli in via Umberto Nobile n.14, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Michele Turi (elezione di domicilio in verbale del 22.12.2019), **libero/presente**, difeso di fiducia dall'avv. Michele Turi, del foro di Salerno (nomina in verbale del 22.12.2019), **presente**;
- 14. PRESUTTO Giancarlo, nato a Pomigliano d'Arco il 20.08.1973, residente e con domicilio dichiarato ad Eboli in via Dalla Chiesa n.20, (dichiarazione di domicilio in atto del 15.1.2020 successiva all'elezione di domicilio presso l'avv. Emanuela Rossomando in verbale del 22.12.2019), libero/assente, difeso di fiducia dall'avv. Carmine Giovine, del foro di Salerno (nomina in atto del 15.1.2020 con revoca del precedente difensore), assente/sostituito dall'avv. Rossomando con delega;
- 15. ROSAMILIA Filomena, nata ad Eboli il 30.05.1982, ivi residente e con domicilio dichiarato in via Santimone n.9 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), libera/presente, difesa di fiducia dall'avv. Antonio Boffa, del foro di Salerno (nomina in atto depositato all'udienza del 4.5.2021), presente;
- 16. SGRITTA Gianmaria, nato a Salerno il 28.02.1981, residente ad Eboli in via Don Giovanni Minzoni, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Raffaele Di Matteo (elezione in atto del 30.12.2019 successiva alla dichiarazione di domicilio del 22.12.2019), libero/assente, difeso di fiducia dall'avv. Raffaele Di Matteo, del foro di Salerno (nomina in atto del 30.12.2019), presente;
- 17. VECCHIO Fausto, nato ad Eboli il 20.09.1961, ivi residente e con domicilio dichiarato in Corso Garibaldi n.76 (dichiarazione di domicilio in verbale del 22.12.2019), libero/presente, difeso di fiducia dagli avv.ti Valentina Manzo e Antonio Boffa, del Foro di Salerno (nomina della prima in verbale del 22.12.2019; nomina del secondo in atto del 8.1.2020), presente il secondo anche in sostituzione del primo;

IMPUTATI

(cfr. imputazione allegata, integrante la pag. 1 bis del presente provvedimento)

Individuata la costituita parte civile in: **Caponigro** Vincenzo, nato a Eboli il 23.2.1933, domiciliato per legge presso il difensore di fiducia,



Conclusioni. Il PM per il rinvio a giudizio; la parte civile: si associa alle conclusioni del PM; la Difesa per sentenza ex art. 425 c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per insussistenza del fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. A seguito della richiesta del PM di rinvio a giudizio, era fissata l'udienza preliminare il giorno 4.5.2021 quando, separata la posizione processuale degli imputati Domini Mario e Bonavoglia Vittorio con formazione di autonomo fascicolo processuale e rinvio alla data odierna per la corretta costituzione del rapporto processuale, dichiarata l'assenza degli imputati Saja Matilde, Innocente Angela, Gaeta Tullio, De Caro Vitro, Lamonica Angela, Lenza Lazzaro, Sgritta Gianmaria, Guarracino Luigi, Fido Santo Venerando, Masala Emilio, Presutto Giancarlo, Marchesano Vincenzo, Altieri Rosa, La Brocca Giuseppe e Manzione Maria Sueva, si aveva la costituzione di parte civile di Caponigro Vincenzo; quindi, l'imputato Vecchio Fausto rendeva spontanee dichiarazioni; iniziava la discussione con le conclusioni del PM, della parte civile, degli imputati Merola Pierluigi, Fido Santo Venerando, La Brocca Giuseppe, Sgritta Gianmaria, Guarracino Luigi e Presutto Giancarlo; il processo era poi rinviato all'odierna udienza quando si concludeva la discussione; quindi, in uno al decreto dispositivo del giudizio per le ulteriori imputazioni, era pubblicata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
- 2. Va dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati cui è ascritto in intestazione cui è ascritto il delitto di cui al capo 1) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
- 3. L'imputazione, com'è noto, ha a oggetto l'adozione a maggioranza da parte del consiglio comunale di Eboli nella seduta del 12.12.2016 della delibera n. 99 con cui si stabiliva di dare indirizzo al Sindaco per il trasferimento degli ammalati residenziali in uno con l'azienda IES in liquidazione I.S.E.S. Istituti per l'Istruzione e l'Educazione Sociale e in Comunità Società cooperativa, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue presso il Centro Polifunzionale SS Cosimo e Damiano perché continuassero a ricevere terapie; di intendere il trasferimento a titolo oneroso e temporaneo per il tempo necessario alla risoluzione delle criticità e il completamento delle procedure di vendita da parte del Commissario Liquidatore della Cooperativa; di dare mandato agli uffici comunali di predisporre avviso ad evidenza pubblica per l'affidamento della struttura secondo le finalità a cui essa è destinata; di dare atto che si



trattava di atto di indirizzo politico per cui sullo stesso non venivano resi pareri di regolarità tecnica e contabile.

Precisamente il Consiglio comunale deliberava: di dare indirizzo al Sindaco di verificare e porre in essere immediatamente ogni procedura, nel rispetto della legge vigente, che possa prevedere il trasferimento degli ammalati residenziali, in uno con l'azienda Coop. ISES in liquidazione, presso il Centro Polifunzionale -SS Cosimo e Damiano affinché possano continuare a ricevere cure e terapie, a tutela della loro incolumità e del loro diritto alla salute; di considerare in ogni caso che tale trasferimento deve ritenersi a titolo oneroso e temporaneo e per il tempo necessario per la risoluzione delle criticità e il completamento delle procedure di vendita da parte del commissario liquidatore, non dovendosi pregiudicare le programmazioni possibili o potenziali della struttura e senza alcun danno per l'Ente; di dare mandato, nel contempo, agli Uffici comunali di procedere con sollecitudine alla pubblicazione di apposito avviso a evidenza pubblica per l'affidamento della struttura, secondo le finalità a cui essa è destinata e secondo i tempi definiti dalla convenzione disciplinante i reciproci diritti e obblighi delle parti conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto di finanziamento; di dare atto che trattandosi di mero atto di indirizzo politico non necessitano i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/200; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

4. - L'illiceità della delibera è stata individuata in contestazione nel presupposto, che qui è pienamente condiviso, per cui, con l'attribuzione arbitraria a essa della natura di atto di indirizzo politico piuttosto che di atto di gestione, è stata elusa, e quindi violata, la disposizione di legge - art. 49 del d.lgs. 267/2000 - che impone obbligatoriamente i pareri di regolarità tecnica e economica: 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

La delibera – è questa una sua connotazione irrefutabile - presenta aspetti di dettaglio e di specificità che la rendono incompatibile con la qualifica di atto di



indirizzo (denunciati già nel corso del dibattito pubblico Cfr. segnatamente gli interventi del consigliere Conte Antonio).

0

4.1. - Se hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti, nel caso di specie, per contro, la delibera n. 99/2016 dispone recta via "il trasferimento degli ammalati residenziali, in uno con l'azienda Coop. ISES in liquidazione, presso il Centro polifunzionale" demandando al Sindaco e agli Uffici comunali il compimento - in funzione squisitamente esecutiva - degli atti consequenziali.

E' di percepibile e immediata evidenza che il Consiglio comunale non ha dato indirizzo o mandato al sindaco e/o alla giunta di trovare una soluzione alla problematica della crisi della Cooperativa ISES secondo parametri generali e di massima che tenessero conto delle difficoltà di gestione del centro riabilitativo, delle esigenza di una (ri)collocazione sul territorio dei degenti e della forza lavoro, ma si è individuata e deliberata una (cogente) soluzione - sebbene "temporanea", "non onerosa" e (ci mancherebbe) "nel rispetto della Legge vigente"- nel trasferimento degli ammalati residenziali in uno con l'azienda ISES in liquidazione presso il Centro Polifunzionale, nella consapevolezza – perché si trattava di circostanze emerse nel pubblico dibattito - che non poteva trattarsi di una soluzione contingente e delle possibili conseguenze onerose per il Comune, che poi si sono avute in misura ancora non precisamente quantificabile, determinate dalla revoca da parte della Regione del finanziamento per la realizzazione di detto Centro dovuta proprio all'utilizzo della struttura, voluto dal consiglio comunale, per una finalità diversa da quella per la quale era stato concesso.

5. - La condotta rientra pienamente nella previsione attuale del delitto di cui all'art. 323 c.p. trattandosi di una violazione di legge che impone, senza margine di discrezionalità, che la delibera fosse corredata dei pareri di cui all'imputazione.

La previsione di legge non lascia ambiti di discrezionalità e, del resto, un'eventuale discrezionalità non potrebbe mai spingersi a trasformare il bianco in nero, a qualificare ad libitum come atto di indirizzo ciò che è chiaramente atto di gestione.

6. - Ciò che difetta nella specie, invece, è l'elemento soggettivo richiesto dal delitto di cui all'art. 323 c.p.

In tema di abuso di ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto, come è noto, il dolo intenzionale di evento, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o



altrui) come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito; l'intenzionalità rende penalmente perseguibili esclusivamente quelle condotte ispirate, in via immediata, dalla prava voluntas del favoritismo privatistico e che sono proiettate a assicurare e assicurano la realizzazione dello stesso; è richiesto che l'evento sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto e accettato come possibile conseguenza della propria condotta; è necessario che si accerti che il pubblico ufficiale abbia agito per uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei caso in cui questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al precipuo scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto a altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri.

6.1. - Poiché è richiesto un acclarato e provato grado di partecipazione dell'agente al reato, commisurabile sia al quantum del fatto sia al quantum di coscienza dello stesso, si è voluto escludere l'evocazione del dolus in re ipsa connesso alla mera illegittimità dell'atto amministrativo.

Di conseguenza, la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure" osservato dall'agente che evidenzino l'effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento dell'agente.

Questi elementi, nella specie, mancano del tutto, non sono proposti nella contestazione né altrimenti si rinvengono negli atti di indagine preliminare; la deficienza è tanto più rilevante in quanto dovrebbero essere tanto più pregnanti e significativi risultando già difficile comprendere - su un piano logico - come un intero consiglio comunale, e comunque un consesso costituito da 17 suoi componenti, si sia potuto orientare e determinare all'esclusivo fine di compiacere l'interesse di un privato, non di un singolo individuo ma di una persona giuridica privata, centro esponenziale di un fine mutualistico, in un arco temporale pure rappresentato da un funzionario di nomina ministeriale.

6.2. - Di più. Il dolo intenzionale, si è detto, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita, deve invece essere escluso quando il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario o principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio (nel caso qui esaminato, secondo la costruzione dell'imputazione, si verserebbe esclusivamente in questa seconda ipotesi) da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale.

In altri e più chiari termini: se il detto evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente che persegue, invece, in via



primaria, l'obiettivo dell'interesse pubblico, è evidente che difetta il dolo intenzionale; l'evento tipico è certamente voluto, ma non intenzionale, occupa una posizione defilata e rappresenta soltanto un effetto secondario della condotta posta in essere; è l'interesse pubblico che occupa una posizione di supremazia nella mente del pubblico ufficiale al quale l'ordinamento affida la cura del medesimo interesse; ovviamente per scongiurare di confrontarsi con inafferrabili motivazioni interne all'imputato, deve trattarsi di un interesse di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo a oscurare il concomitante favoritismo privato, degradato a elemento privo di valenza penale.

Nel caso qui esaminato difettando (come visto) la prova positiva del dolo intenzionale dell'evento di vantaggio, vi è la prova evidente che il consiglio comunale di Eboli, nella sua maggioranza composta dalla gran parte degli attuali imputati, ha (illegittimamente) voluto perseguire il fine pubblico costituito dalla salvaguardia degli occupati nella Società cooperativa ISES in liquidazione nonché di quanti ricevevano prestazioni dal centro riabilitativo, in particolare gli ammalati residenziali, nell'attesa della loro ricollocazione a cura dell'ASL presso altre strutture.

In un'aula consiliare gremita dai dipendenti del centro di riabilitazione (Cfr. articolo del quotidiano La città del 13.12.2016, allegato 4 alla denuncia di Vincenzo Caponigro), nel contesto di una protesta inscenata dai soci lavoratori del centro di riabilitazione, destinatario di un provvedimento di sfratto per morosità dell'immobile dove era esercitata l'attività, e delle aspettative dei familiari quanto meno dei 26 pazienti ricoverati (che in una nota del 12.12.2016 avevano segnalato che non appariva agevole, nell'immediatezza, procedere alla collocazione in strutture sanitarie alternative per garantire loro le cure dovute, farmacologiche e riabilitative), il Consiglio comunale si è fatto carico - in violazione di legge, si è detto, per lo specifico vizio sopra descritto - di una scelta "politico - amministrativa" comunque orientata alla cura del pubblico interesse perché determinata dalla sicura preoccupazione di non perdere un'importante attività economica da tempo insistente sul territorio, capace di generare ricchezza, in via diretta e indotta (Cfr. trascrizione del dibattito pubblico della seduta di consiglio comunale) e dalla volontà (che si coniugava perfettamente a quell'interesse primario) di fornire una risposta alla preoccupazione (e alla percepibile pressione) dei lavoratori della Cooperativa e dell'opinione pubblica.

In conclusione, a fronte di un indimostrato (e logicamente impercettibile) dolo intenzionale dell'evento di vantaggio, vi è il sicuro perseguimento - sebbene in forma viziata – dell'interesse pubblico: da ciò consegue la declaratoria anticipata.



7. - Non si ritiene di potere estendere tale conclusione anche agli ulteriori atti di abuso contestati negli ulteriori capi di imputazione i cui caratteri (la natura monocratica ovvero la più limitata cerchia dei componenti l'organo collegiale deliberante; la reiterazione nel tempo degli atti amministrativi nonostante apparisse sempre più chiara la loro illegittimità anche in relazione all'atto di "indirizzo" adottato dal consiglio comunale) impongono, anche sul piano della verifica dell'elemento soggettivo, la necessità del vaglio dibattimentale.

P.q.m.

Letto l'art. 425 c.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di Cariello Massimo, Vecchio Fausto, Sgritta Gian Maria, Guarracino Luigi, Fido Santo Venerando, Domini Mario, Rosamilia Filomena, Masala Emilio Presutto Giancarlo, Piegari Giuseppe, Marchesano Vincenzo, Altieri Rosa, Merola Pierluigi, La Brocca Giuseppe, Bonavoglia Vittorio, Innocente Angela e Gaeta Tullio in ordine al reato loro ascritto al capo 1) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Salerno, 08 giugno 2021.

Il Giudice dell'#dijenza pretiminare

dott. Vindenzo Fellegrino

TRIBUNALE DI SALERNO
DI FICIO GIP/GUP
CARRIETTO IN CANCELLERIA

COSTA Q 8 GIV./2021

Il Pancelliere

Stefania La Manne